Avv. Francesco Edmondo Stolfa
Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA)
Tel.: 080.358.87.50 / 080.359.19.39 (Fax)
PEC: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Ricorso *ex* artt. 700 e 414 c.p.c.

per

la sig.ra **Spallucci Francesca,** nata a Corato (BA) il 29.03.1961 (C.F.: SPL FNC 61C69 C983O) ed ivi residente al Corso Garibaldi, 14 elettivamente domiciliata in Corato alla Via Duomo, 6, e rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Francesco Edmondo Stolfa (C.F.: STL FNC 68S16 A662J) il quale, al fine di ogni comunicazione di legge, indica il proprio numero di fax (080.359.19.39) e il proprio indirizzo di PEC (francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it)

- ricorrente -

contro

il **MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca),** in persona del Ministro p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Milano alla Via Carlo Freguglia, 1

- convenuto -

**

FATTO

1. La ricorrente – docente di scuola primaria ed inserita nella corrispondente graduatoria ad esaurimento (d'ora in avanti anche GAE) della provincia di Bari in posizione n. 302 e con n. 144 punti (**doc. 1.a-**) – all'esito della c.d. fase "C" del piano straordinario di immissione in ruolo di cui all'art. 1, comma 98, della Legge 107/2015 veniva immessa in ruolo con decorrenza giuridica 01.09.2015 su posto comune per l'insegnamento nella scuola primaria (**docc. 1.b- e 2**).
2. In particolare, la docente veniva immessa in ruolo presso il 2° Circolo Didattico "N. Fornelli" di Corato (BA), con decorrenza dal 26.11.2015, sede di servizio presso la quale essa superava positivamente il periodo di formazione e prova, con la conferma in ruolo (**docc da 3 a 6**).
3. Successivamente, in applicazione del CCNI dell'08.04.2016 (**doc. 1.c-**), la ricorrente era obbligata a partecipare alla mobilità straordinaria a livello nazionale per l'anno scolastico

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Avv. Francesco Edmondo Stolfa
Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA)
Tel.: 080.358.87.50 / 080.359.19.39 (Fax)
PEC: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

2016/2017 per l'assegnazione alla scuola primaria, indicando, come da disposizioni contrattuali, le preferenze di sede ai fini di un eventuale trasferimento, esprimendo per primo, nel relativo ordine, "Puglia Ambito 0003", comprendente il Comune C983 (Corato) (**docc. 7 e 8**).

4. Con provvedimento del 29.07.2016, trasmesso in pari data, il Ministero convenuto comunicava alla ricorrente che, per l'anno scolastico 2016/2017, la stessa aveva ottenuto il trasferimento presso: *«Lombardia Ambito 0021, tipologia di posto: comune»* (**doc. 9**).
5. Successivamente, avverso il predetto provvedimento la ricorrente, in data 02.08.2016, proponeva proprio ricorso in cui, da un lato, evidenziava che altri docenti avevano ottenuto il trasferimento negli ambiti anche da essa richiesti *«benché (...) con minor punteggio»*, dall'altro, che ad altre docenti era stato *«assegnato il punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento sull'ambito territoriale»* sebbene non dovuto e con cui, dall'altro ancora, impugnava il provvedimento in discorso nella parte in cui non le era stata *«attribuita la sede»* cui aveva legittimamente diritto (**doc. 10**).
6. Al riguardo, si fa presente che nessun esito sortivano le richieste avanzate dalla ricorrente, rispettivamente in data 08.08.2016 e 10-11.08.2016, volte sia ad ottenere l'assegnazione provvisoria di sede (**doc. 11**) sia a promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola (**docc. 12 e 13**).
7. Ancora successivamente, con nota PEC del 24.08.2016, proveniente dall'indirizzo ServizioPECscuole@pec.istruzione.it, alla ricorrente veniva comunicato che sarebbe stata assegnata *«per il prossimo triennio (...) presso l'istituto: MIIC8FU00A - I.C. Guido Galli (Ambito LOM0000021). Tipo posto: comune. Classe di Concorso: EEEE - Scuola Primaria (...)»* (**doc. 14**) e, in effetti, la stessa, in data 01.09.2016, ha preso servizio presso l'Istituto Comprensivo "Guido Galli" di Milano (**doc. 15**), circostanza che radica la competenza territoriale dell'odierno giudizio innanzi al Tribunale adito.
8. La deducente – sposata e residente con il marito a Corato (BA) – è stata costretta a trasferirsi a Milano a causa dell'illegittimo trasferimento oggi impugnato e, come si argomenterà più dettagliatamente nel prosieguo e come comunque appare *ictu oculi* più che chiaro, tale situazione sta creando una serie di pesantissimi disagi a se stessa e alla sua famiglia, così da giustificare la tutela cautelare oggi richiesta unitamente a quella ordinaria (**doc. 16**)

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Avv. Francesco Edmondo Stolfa
Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA)
Tel.: 080.358.87.50 / 080.359.19.39 (Fax)
PEC: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

**

DIRITTO

Il provvedimento di trasferimento / mobilità presso l'Istituto Comprensivo "Guido Galli" di Milano è illegittimo e va, pertanto, annullato, per le seguenti ragioni.

A- *Fumus boni juris*

L'illegittimità del provvedimento di trasferimento / mobilità

La presente controversia muove i suoi presupposti fattuali e giuridici dal piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato disposto dall'art. 1, commi 95 e ss., della Legge n. 107 del 13.07.2015 di *«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (La Buona Scuola)»* e dal successivo piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia previsto per l'anno scolastico 2016/2017 e disciplinato, in particolare, dall'art. 1, comma 108, della cit. Legge 107 e reso operativo dal CCNI dell'08.04.2016 e dalla contestuale e conseguente Ordinanza MIUR n. 241 dell'08.04.2016.

Si sostiene nel presente ricorso, sia ai fini della tutela cautelare sia di quella ordinaria, che parte ricorrente è stata lesa nei suoi diritti nel momento in cui:

- l'assegnazione definitiva della sede di servizio[1] nell'ambito della GAE provinciale in cui era inserita prima dell'assunzione in ruolo – dopo l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01.09.2015 e dopo il superamento dell'anno di formazione e prova[2] – è stata modificata *contra legem* dalla PA convenuta che l'ha trasformata in assegnazione provvisoria di sede[3];
- la ricorrente è stata obbligata a partecipare illecitamente e forzatamente, in applicazione degli artt. 1, n. 7), e 2, comma 3, del cit. CCNI dell'08.04.2016 – nullo *in parte qua* – alla procedura di mobilità straordinaria del personale docente disciplinata dall'art. 1, comma 108, della cit. Legge n. 107, per ottenere una sede lavorativa diversa da quella di assegnazione definitiva, a centinaia di chilometri di distanza dalla propria residenza e dal proprio

[1] …disciplinata dall'art. 436 del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 (che contiene il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)
[2] …disciplinato dagli artt. da 437 a 440 del cit. D.Lgs. n. 297 e dall'art. 1, commi da 115 a 120, della cit. Legge n. 107.
[3] …e tanto in violazione degli artt. 399, comma 3, 473, commi 4 e 7, del cit. D.Lgs. n. 297, dell'art.1, comma 99, della cit. Legge n. 107, dell'art. 2, comma 2, del CCNI Comparto Scuola del 02.02.2015 e dell'art. 7, comma 2, del CCNI Comparto Scuola del 13.05.2015.

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

nucleo familiare, oltre che dall'originaria sede di effettiva nomina in ruolo, in flagrante violazione anche dell'art. 399, comma 3, del cit. D.Lgs. n. 297.

--

In sede cautelare, pertanto, si chiede la reintegrazione della ricorrente nella sede di prima nomina effettiva (e, cioè, quella presso cui è stato superato l'anno di formazione e prova) o, in subordine, presso il primo degli Ambiti Territoriali indicati nella domanda di mobilità straordinaria di cui innanzi [e, cioè, l'Ambito Territoriale "Puglia Ambito 0003", comprendente il Comune C983 (Corato)] o, in ulteriore subordine, presso gli altri Ambiti Territoriali indicati nell'ordine di preferenza sempre della predetta domanda.

L'erronea assegnazione della ricorrente presso la attuale sede di servizio – anziché ad altra sede nel predetto Ambito Territoriale ("Puglia Ambito 0003") ovvero ad altri Ambiti Territoriali indicati nell'ordine di preferenze nella domanda di mobilità – è, in ogni caso, frutto di un incredibile errore materiale commesso dal Ministero convenuto, posto che risulta assegnato il posto nell'ambito e/o negli altri ambiti in discorso (preferenze indicate nella cit. domanda di mobilità) a chi ha un punteggio "inferiore" rispetto a quello della odierna istante, neppure in possesso di alcuna delle precedenze di cui all'art. 13 del cit. CCNI dell'08.04.2016 (che ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017).

a) <u>La Legge n. 107/2015 e il piano ordinario / straordinario di immissioni in ruolo</u>

Dalla relazione 2016 sul costo del lavoro pubblico della Corte dei Conti risulta dalla Tavola sinottica 3 a pag. 46 che, al 31.12.2014, il MIUR ha attivato n. 24.760 supplenze annuali su posto comune, n. 4.204 supplenze annuali su posti di sostegno, n. 64.007 supplenze fino al termine delle attività didattiche su posto comune e n. 40.239 supplenze fino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno.

Insomma, <u>erano vacanti e disponibili all'01.09.2014 n. 88.767 immissioni in ruolo di personale docente su posto comune e n. 44.443 di assunzioni stabili di docenti su posto di sostegno</u>, che invece sono stati destinati a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Si tenga presente, infatti, che il Governo Letta – nel delineare[4] il piano triennale "ordinario" di assunzioni in ruolo del personale docente e ATA della scuola pubblica per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 su tutti i posti vacanti e disponibili – aveva contestualmen-

[4] …con l'art. 15, comma 1, del DL n. 104 del 12.09.2013, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 128 dell'08.11.2013.

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

te introdotto[5] il comma 5-*quater* dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 che, a decorrere dal 1°.09.2013, prevede la nullità assoluta dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego anche scolastico privi delle ragioni eccezionali o temporanee di cui all'art. 36, comma 2, dello stesso TUPI, **con ciò inibendo alle PA scolastiche – a partire appunto dalla predetta data del 1°.09.2013 – di continuare ad utilizzare le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche,** ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999, perché ragioni organizzative già sottoposte al vaglio di compatibilità comunitaria con la nozione di ragioni oggettive di cui alla clausola 5, n. 1, lett. a) dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE (cfr. ordinanza della Corte Costituzionale del 18.07.2013, n. 207), successivamente dichiarate illegittime dalla sentenza n. 187/2016 della stessa Corte costituzionale almeno per quanto riguarda le supplenze annuali.

Sulla identità tra organico di diritto e organico di fatto, il Governo si era già espresso chiaramente a pag. 13 delle Linee Guida sulla "Buona Scuola": «*Tutto questo ha creato nel tempo quello che nel mondo della scuola viene chiamato* ***"organico di fatto":*** *un contingente "parallelo" di docenti che soddisfa il fabbisogno concreto e che fotografa la situazione reale della scuola, a cui s'aggiungono infine gli ulteriori docenti occorrenti a sostituire gli assenti a qualunque titolo (ad esempio maternità, malattie, distacchi)*».

Viceversa, abbandonando il piano Letta che era fondato sul regolare svolgimento delle procedure di reclutamento previste dall'art. 399, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 297/1994 – a loro volta, fondate sul c.d. "doppio canale" tra procedure concorsuali (50%) e GAE (50%), con possibilità di compensazione in favore delle GAE della quota parte di assunzioni attribuita ai vincitori e idonei delle graduatorie concorsuali in caso di esaurimento di queste graduatorie (art. 399, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994) – la regolamentazione del piano straordinario di immissioni in ruolo definita dalla Legge n. 107/2015 è stata la seguente, con tre distinte fasi di immissioni in ruolo, precedute dalla fase "0" secondo il regime ordinario di reclutamento già previsto dal Governo Letta.

- **Fase "0" ordinaria del piano "ordinario" di immissione in ruolo**

Nella prima fase "ordinaria" (c.d. fase "0"), prevista dall'art.1, comma 95, primo periodo, il personale docente non doveva presentare alcuna domanda di ammissione, in quanto essa è stata disciplinata dall'art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994, propedeutica all'avvio delle altre tre

[5] …con l'art. 4, comma 1, lett. b), del DL n. 101 del 31.08.2013, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 125 del 30.10.2013.

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Avv. Francesco Edmondo Stolfa
Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA)
Tel.: 080.358.87.50 / 080.359.19.39 (Fax)
PEC: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

fasi "straordinarie" riservate alla «*copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo*» della fase ordinaria "0", al termine della quale «*sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012*» (come ribadito dall'abrogazione dell'art. 400, comma 17, del D.Lgs. n. 297/1994[6]), con una scelta normativa chiara nelle intenzioni ma fallimentare negli effetti concreti, perché, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del cit. DL n. 104/2013, **continuavano ad essere in vigore le graduatorie per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012 per le classi di concorso non bandite nel 2012 o bandite soltanto per alcuni ambiti regionali.**

In buona sostanza, sarebbe stato sufficiente con decreto ministeriale riservare tutte le assunzioni su tutti i posti vacanti e disponibili alla fase ordinaria "0" di immissioni in ruolo, per **impedire l'attivazione dei presupposti di operatività delle altre tre fasi straordinarie di immissione in ruolo**, previste dall'art.1, comma 98, della Legge di riforma.

Prima dell'emanazione della Legge n. 107/2015 e della sua entrata in vigore, **il MIUR** – invece di autorizzare per l'anno scolastico 2015/2016 n. 88.767 immissioni in ruolo di personale docente su posto comune, n. 44.443 di assunzioni stabili di docenti su posto di sostegno (cioè i posti destinati a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2014/2015), nonché n. 21.880 posti comuni e n. 14.747 posti di sostegno di personale docente cessato dal servizio – **con DM del 07.07.2015 n. 470 ha autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l'anno scolastico 2015/2016 soltanto n. 46.627 immissioni in ruolo determinate dal turn over e dalle cessazioni dal servizio**.

Nel cit. DM n. 470/2015 non si fornisce alcuna consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente che sarebbero stati rilevati dal Sistema Informativo, ma – come già avvenuto con il DM n. 356/2014 – il Ministro si preoccupa accuratamente di evitare l'applicazione dell'art. 399, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994, perché, da un lato, all'art. 2.1 del DM, precisa che «*le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria*», in palese violazione dell'art. 475, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 7, comma 8, del CCNI 13.05.2015[7].

[6] …ad opera dell'art. 1, comma 113, lett. h), della Legge n. 107/2015.
[7] …secondo cui le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive.

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Avv. Francesco Edmondo Stolfa
Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA)
Tel.: 080.358.87.50 / 080.359.19.39 (Fax)
PEC: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

Dall'altro, all'art. 2.2, il cit. DM n. 470 ha limitato il riparto delle assunzioni all'applicazione del solo art. 399, comma 1, D.Lgs. n. 297, precisando che «*il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli attualmente vigenti e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296*», in palese violazione dell'art. 399, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994.

Infine, all'art. 3 del cit. DM n. 470, viene previsto che al personale immesso in ruolo nella c.d. fase "0" «*sarà assegnata una sede provvisoria per l'a.s. 2015/2016 al fine di consentire l'attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità*», così violando palesemente gli artt. 399, comma 3, 436, comma 1, 475, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994 (richiamati espressamente come applicabili dallo stesso art. 1, comma 73, 2° periodo, della Legge n. 107/2015) e l'art. 7, comma 2, del CCNI del 13.05.2015.

Con la **Nota del 10.07.2015, prot. n. 20299**, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico, il MIUR precisa – sulle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2014/2015 attraverso il turn over autorizzate dal D.M. n. 470/2015 – che ***«in linea con quanto previsto nel D.M., anche nelle istruzioni operative non è più contemplata la possibilità di effettuare eventuali compensazioni tra le classi di concorso, in quanto i posti non utilizzati saranno destinati alle operazioni di nomina delle successive fasi».***

- **Fase "A" ordinaria del piano "straordinario" di immissione in ruolo**

Neutralizzata così definitivamente e illecitamente con il DM n. 470/2015 la procedura ordinaria di immissione in ruolo ex art. 399, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 297/1994 che avrebbe (dovuto) potuto riguardare tutti gli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti e tutti gli iscritti delle GAE per l'assegnazione dei n. 88.767 posti comuni e dei n. 44.443 posti di sostegno (dati, lo si ribadisce, rilevati al 31.12.2014 dalla Corte dei Conti nella relazione 2016 sul costo del lavoro pubblico) ancora disponibili su posti vacanti "utilizzati" per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, il legislatore della Legge 107 ha riservato al piano straordinario di immissione in ruolo una prima **fase "A"**, che riguarda tutti i posti vacanti e disponibili in organico residuati dopo la fase "0", da gestire secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D.Lgs. n. 297/1994 di competenza degli USR, cioè senza necessità di alcuna domanda da parte dei docenti interessati [art.1, comma 98, lett.a), Legge n. 107/2015].

La **nota MIUR n. 21739 del 22.07.2015**, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico, individua **per la fase "A" un numero massimo di n. 10.849** docenti da assumere

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

sull'organico di diritto, **mai specificando il numero effettivo dei posti vacanti e disponibili**, con due incredibili precisazioni, che confermano il carattere caotico e fraudolento nei confronti di decine di migliaia di cittadini e lavoratori pubblici italiani dell'intera operazione di immissione straordinaria in ruolo.

Infatti, da un lato, il MIUR precisa, come dato normativo ovvio, che «***come previsto dall'art. 399 comma 2 del Dlgs.vo 297/94, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie ad esaurimento***», **così smentendo tardivamente i citt. DM n. 470/2015 e la nota MIUR n. 20299/2015, a firma dello stesso Direttore Generale,** che invece aveva escluso la possibilità delle compensazioni tra le classi di concorso; dall'altro, come effetto perverso e illecito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 95, 1° periodo, della Legge n. 107/2015, rileva che non possono partecipare al piano assunzionale i soggetti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all'anno 2012, che invece avrebbero dovuto già rientrare nella fase "0" da cui sono stati ingiustificatamente e fraudolentemente esclusi, nonostante le predette graduatorie fossero ancora in vigore fino al 31.12.2016, stante la generale previsione dell'art. 4, comma 4, DL n. 101/2013 ancora vigente.

Infatti, i docenti destinatari del piano straordinario di immissione in ruolo delle fasi "A", "B" e "C" sono stati individuati soltanto in tutti gli iscritti nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso del 2012, nonché negli iscritti alle GAE, ai sensi dell'art. 1, comma 96, della Legge n. 107/2015.

Inoltre, **anche per gli assunti della fase "A", la cit. nota MIUR n. 20299/2015 precisa che si tratta di assunzioni su sede provvisoria di servizio**, **così continuando a violare palesemente gli artt. 399, comma 3, 436, comma 1, 475, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994 e l'art. 7, comma 2, del CCNI del 13.05.2015, come già per i docenti della fase "0" nel D.M. n. 470/2015.**

In ogni caso, a rigore, in base al "cambio" di posizione interpretativa sull'art. 399, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1994 nello spazio di 12 giorni (prima e dopo l'entrata in vigore della riforma) tra la nota MIUR n. 20299/2015 e la nota MIUR n. 21739/2015 dello stesso Direttore Generale, **tutte le assunzioni su posti vacanti e disponibili per n. 122.361 sull'organico di diritto si sarebbero potute gestire in via ordinaria attraverso le compensazioni delle GAE (in applicazione, per l'appunto, del cit. art. 399, commi 1 e 2),** seppure escludendo

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Avv. Francesco Edmondo Stolfa
Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA)
Tel.: 080.358.87.50 / 080.359.19.39 (Fax)
PEC: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

illegittimamente gli idonei delle graduatorie precedenti al concorso 2012, e non limitare le assunzioni a n. 10.849 posti, meno del 10% dei posti effettivamente disponibili per le immissioni in ruolo.

- **Fase "B" *extra ordinem* del piano "straordinario" di immissione in ruolo**

Il "camuffamento" di cattedre vacanti e disponibili di n. 111.512 posti residui dopo le fasi "0" e "A" ha continuato ad operare i suoi effetti negativi anche per i docenti immessi in ruolo nella **fase "B"**, riservata ai «*soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, (…) assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100*» [art.1, comma 98, lett.b), della Legge n. 107/2015].

I docenti della fase "B" sono stati assunti con **procedura informatica segreta** mentre avrebbero dovuto partecipare alle precedenti fasi "ordinarie" "0" e A" per n. 100.841 posti e non essere costretti ad accettare una proposta "riservata" in via telematica per **n. 8776** (meno del 10% dei posti vacanti e disponibili, di cui risultano essere **n. 8.525 accettazioni**) posti complessivi, senza alcuna possibilità di scegliere tra le tantissime sedi vacanti (non indicate) e senza nessuna possibilità di verificare la correttezza della proposta "selezionata" dall'algoritmo segreto del sistema gestito dal MIUR a livello centrale.

È di banale evidenza che l'individuazione dei posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto era nella totale disponibilità del MIUR come dato "puntuale" storico ben prima dell'approvazione della Legge n. 107/2015, per cui non vi era alcuna necessità e nessuna logica nel distinguere le assunzioni in tre distinte fasi per la stessa tipologia di cattedre in organico di diritto.

- **Fase "C" *extra ordinem* del piano "straordinario" di immissione in ruolo**

A fronte di questo desolante e kafkiano quadro di gestione amministrativa (e legislativa) non trasparente di procedure di particolare importanza sul piano della stabilità per la vita personale, familiare e professionale di decine di migliaia di docenti, anche ai **docenti precari della fase "C"** [destinata ai «*soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, (…) assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100*, come previsto dall'art. 1, comma 98, lett. c), della Legge n. 107/2015»] è stato riservato il trattamento "privilegiato"

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

dell'immissione straordinaria in ruolo, disciplinata *ex lege* attraverso il sistema informatico segreto gestito dal MIUR per evitare la procedura ordinaria prevista dalla normativa di settore, ma gestita sul piano amministrativo dagli USR e dagli USP.

Per i docenti da assumere nella fase "C" – invece di utilizzare comunque i n. 102.987 posti residui su organico di diritto rispetto alle fasi "0", "A" e "B" – la procedura di reclutamento è stata incredibilmente orientata, già nella Legge n. 107/2015 (art. 1, comma 95, 2° periodo), alla predeterminazione con la Tabella 1 allegata alla Legge di riforma di n. 48.812 posti di "potenziamento" e n. 6446 per il sostegno, che entrano "di diritto" nell'organico dell'autonomia, la cui concreta attivazione con la costituzione degli Ambiti Territoriali (che sostituiscono gli Albi Territoriali di cui al DDL 2994) viene differita all'anno scolastico 2016/2017 e, cioè, all'anno successivo a quello dell'immissione straordinaria.

La predeterminazione, addirittura a livello legislativo, dell'individuazione dei posti per il potenziamento «*ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica*» rappresenta il finto regalo per la stabilizzazione dei docenti della fase "C", che invece avrebbero dovuto già essere immessi in ruolo in via ordinaria e senza ricorrere a nessuna specifica previsione di legge, sulla base di una trasparente e corretta individuazione con un semplice DM autorizzatorio di tutti i posti vacanti e disponibili "*una tantum*".

Che il MIUR abbia intenzionalmente nascosto decine di migliaia di posti vacanti e disponibili su organico di diritto lo si evince dalla previsione dell'art. 1, comma 99, della Legge n. 107/2015: «*Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata*».

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Il Legislatore della Legge n. 107 – che neanche nei lavori preparatori né nella relazione tecnica ha mai rappresentato il numero di posti vacanti e disponibili di personale docente da immettere in ruolo nel 2015/2016 – ammette, dunque, la natura fraudolenta dell'immissione straordinaria in ruolo.

Infatti, Questi, pur avendo riservato le assunzioni stabili a tutte le cattedre senza titolare, già prefigura lo scenario di moltissimi docenti della fase "B" i quali – nelle more della proposta "segreta" di incarico in sedi lontanissime dalla propria residenza lavorativa e abitativa – sarebbero stati comunque destinatari, a partire dal 1°.09.2015, di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche nell'ambito delle GAE in cui erano iscritti[8].

Pur potendosi avere notizia delle proposte di incarico ben prima del 31 agosto 2015 – e, comunque, già pochi minuti dopo il completamento della procedura di domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzione – i docenti della fase "B", per il deliberato ritardo del "cervellone" nella proposta di incarico, hanno ricevuto dagli USP proposte di incarico di posti vacanti e disponibili artatamente non inseriti nel predetto piano straordinario di immissione in ruolo, proposte di incarico che (se conferiti a personale non di ruolo come formalmente erano ancora prima dell'immissione in ruolo), ne avrebbero comportato la nullità di diritto[9] e non invece l'assegnazione definitiva della sede lavorativa presso la GAE di iscrizione[10].

Del resto, con il Decreto n. 767 del 17.07.2015, il Direttore Generale per il personale scolastico – nell'avviare il piano straordinario di immissioni in ruolo e la tempistica per gli avvisi sulla Gazzetta ufficiale ai fini della partecipazione dei docenti interessati alle fasi "B" e "C" – rileva per la prima volta la **consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente delle istituzioni scolastiche statali per l'anno scolastico 2015/2016**, pari complessivamente a **n. 47.476 posti** che, quindi, avrebbero potuto già essere assunti con la Fase "A" e, a rigore, con la ordinaria Fase "0".

Se a questo dato si sottraggono i n. 10.849 posti assegnati alla fase "A" con la cit. nota MIUR n. 21739 del 22.07.2015 nonché i n. 8776 incarichi "proposti" nella fase "B", **mancano all'appello n. 29.625 di "organico di diritto"** rispetto ai n. 47.476 posti disponibili (così il

[8] …nonostante – come visto *supra* nel testo – il divieto sancito dall'art. 36, comma 5-*quater*, del D.Lgs. n. 165/2001 continui a prevedere la nullità dei contratti a tempo determinato privi di ragioni oggettive eccezionali o temporanee anche nel PI scolastico.
[9] …in applicazione, come appena detto, del cit. art. 36, commi 2 e 5-*quater*, del D.Lgs. n. 165/2001.
[10] …in applicazione, invece, dello stesso cit. art. 36, ma del comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001.

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Decreto MIUR n. 767/2015, che evidentemente continua a nascondere le supplenze fino al termine delle attività didattiche dall'organico effettivo e reale, che avrebbe dovuto costituire finalmente l'intero organico di diritto).

In buona sostanza, attraverso una procedura ordinaria di assunzione, avrebbero dovuto essere immessi in ruolo tutti gli aventi diritto nell'ambito delle GAE o delle graduatorie concorsuali regionali in cui erano iscritti, senza ricorrere alle alchimie algoritmiche di un sistema informatico impostato su dati di organico carenti e in totale assenza di informazioni per i docenti interessati.

Altri elementi normativi e documentali confermano che alla data del 07.07.2015 – quando è stata aperta la procedura della fase "0" con il DM n. 470/2015 – il MIUR era perfettamente a conoscenza dell'esistenza di n. 133.210 cattedre su posti vacanti e disponibili che avrebbero potuto essere destinate ad una procedura ordinaria e non straordinaria di immissione in ruolo.

Infatti, la Legge n. 107 ha previsto all'art. 1, comma 114, l'autorizzazione a bandire entro il 1°.12.2015 un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nonché per i posti che si rendano tali nel triennio.

I Decreti del Direttore Generale (DDG) del MIUR del 25.02.2016 nn. 105, 106 e 107 hanno bandito illegittimamente – stante il divieto dell'art. 4, comma 3, del DL n. 101/2013 in presenza di graduatorie di idonei ancora valide fino al 31.12.2016 – concorsi pubblici per titoli ed esami aperti a tutti gli abilitati all'insegnamento, per immettere in ruolo a decorrere dall'01.09.2016 rispettivamente per n. 6933 unità per la scuola dell'infanzia, per n. 17.299 cattedre per la scuola primaria, per n. 33.379 cattedre per le scuole secondarie di 1° e di 2° grado, per n. 6.101 cattedre per il sostegno, su posti, evidentemente, vacanti e disponibili non evidenziati in precedenza dal MIUR.

In ogni caso, le cattedre vacanti e disponibili all'01.09.2015 non assegnate alle formali immissioni in ruolo erano decine di migliaia, al punto che con la **nota del 10 settembre 2015 prot. n. 1949 il MIUR** si preoccupa (ancora) di conferire supplenze annuali dalle graduatorie di istituto di I e di II fascia del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2015/2016, nonostante il divieto di cui al combinato disposto dell'art. 36, commi 2 e 5-*quater*, D.Lgs. n. 165/2001, non senza aver precisato che «***i posti rimasti disponibili a causa del differimento, previsto dalla L. 107/2015, dell'assegnazione della sede al personale nominato in ruolo nella Fase B del piano assunzionale*** *(cfr. nota DGPER prot. 28853 del 07/09/15)* ***do-***

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

vranno essere coperti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, eventualmente prorogabile fino al 31 agosto, qualora successivamente risulti che il neo nominato in ruolo abbia stipulato un contratto fino a tale ultima data. *In considerazione, poi, della riprogrammazione delle tempistiche inerenti le procedure di cui al D.D.G. 6 luglio 2015 n. 680 le nomine da attribuire sui posti comuni in relazione alle graduatorie di istituto di prima e seconda fascia, valide per il triennio 2014/17, devono essere assegnate fino al 30 giugno, con esclusione di quelli residuali che si riferiscono a istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento*».

Insomma, le supplenze annuali al 31 agosto e quelle fino al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno sono due facce della stessa medaglia organizzativa, come tali interscambiabili ma sempre univocamente rivelatrici di posti vacanti e disponibili.

Sul punto, è possibile riscontrare un'ultima definitiva conferma nella previsione dell'art. 1, comma 69, della Legge n. 107, che ripropone le dotazioni organiche aggiuntive ancora disciplinate dall'art. 13 della Legge n. 270/1982 rispetto al nuovo organico dell'autonomia: anche tale ulteriore dotazione aggiuntiva – nonostante il notevole incremento dell'organico di potenziamento con la tabella 1 alla legge di riforma – è rivelatrice dell'operazione di nascondimento degli effettivi dati dei posti vacanti e disponibili da parte del MIUR, in prospettiva della incredibile mobilità straordinaria professionale disciplinata dall'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015, che con il presente atto si contesta per i riflessi che ha avuto sulla posizione giuridica di parte ricorrente.

b) La definitività all'01.09.2015 dell'assegnazione della sede di immissioni in ruolo in prova: i dati normativi nel D.Lgs. n. 297/1994, nella Legge n. 107/2015 e nel CCNI del 13.05.2015

A prescindere dallo stravolgimento ingiustificato delle regole ordinarie di reclutamento scolastico, il complesso quadro descrittivo delle vicende legislative e amministrative che si è innanzi delineato consente agevolmente di poter riconoscere alla ricorrente il diritto a considerare come definitiva la sede di assegnazione "originariamente" assegnata nell'anno scolastico 2015/2016, in cui essa, neo-assunta, ha svolto il periodo di formazione e prova fino al suo superamento con la conferma del ruolo.

I dati normativi, contrattuali e amministrativi che confortano queste conclusioni sono i seguenti:

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Avv. Francesco Edmondo Stolfa
Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA)
Tel.: 080.358.87.50 / 080.359.19.39 (Fax)
PEC: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

- tranne che per le modalità di reclutamento straordinario a livello nazionale e non a livello regionale e provinciale della GAE in cui il docente era iscritto prima dell'immissione in ruolo, quindi ad eccezione dell'art. 399, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 297/1994, **la Legge n. 107/2015 non ha previsto nessuna deroga all'applicazione integrale del TU sulla scuola per tutti i docenti assunti in ruolo dall'anno scolastico 2015/2016, compresa la ricorrente**;
- in conseguenza, **alla parte ricorrente sono stati applicati**, **nella fase di gestione amministrativa della prima nomina in ruolo con decorrenza dall'01.09.2015**, **l'art. 436 D.Lgs. n. 297/1994 sulla nomina ed assegnazione di sede** (del resto espressamente richiamato nel decreto di superamento del periodo di formazione e prova) **e gli artt. da 437 a 440 del testo unico sul periodo di prova, espressamente richiamati dall'art. 1, comma 119, della Legge n. 107/2015 in quanto perfettamente compatibili** (in realtà, sostanzialmente identici) **con il periodo di formazione e di prova per i nuovi iscritti di cui all'art. 1, commi da 115 a 118, della riforma**;
- **l'art. 475, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994 e l'art. 7, comma 2, del CCNI 13.05.2015, in combinato disposto, escludono la possibilità di assegnazione provvisoria per i docenti di prima nomina assunti in ruolo con decorrenza 01.09.2015**;
- **l'art. 1, comma 73, 3° periodo, della Legge n. 107/2015 per gli assunti in ruolo nelle fasi "B" e "C" prevede espressamente soltanto l'assegnazione agli ambiti territoriali con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017**, **ma non esclude l'applicazione dell'art. 399, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, che presuppone la definitività della sede di assegnazione**, salvo il mancato superamento del periodo di prova e la mancata conferma del ruolo, così come tutti gli altri articoli del testo unico applicabili e applicati alla fattispecie di causa.

È pur vero che l'art. 1, comma 73, 2° periodo, della Legge n. 107 prevede che al personale docente assunto nelle fasi "0" e "A" nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994 continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico sulla scuola in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.

Tuttavia, tale precisazione ambigua (perché assolutamente inutile) ha consentito al MIUR arbitrariamente di trasformare per gli assunti nelle fasi "0" (con l'art. 3 del DM n. 470/2015) e "A" (con la nota MIUR n. 21739 del 22.07.2015) l'assegnazione definitiva e con obbligo di

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

permanenza triennale di cui agli artt. 399, comma 3, e 436, del D.Lgs. n. 297/1994 in una sede provvisoria (così violando palesemente gli artt. 399, comma 3, 436, comma 1, 475, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994 e l'art.7, comma 2, del CCNI 13.05.2015) ai fini della possibilità di partecipare – *de iure condendo* – alla procedura di mobilità straordinaria di cui all'art. 1, comma 108[11], della Legge n. 107/2015 (e così violando **lo stesso art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015 che,** nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla Legge n. 89 del 26.05.2016 in sede di conversione del DL n. 42 del 29.03.2016[12], **consentiva la deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede di prima e definitiva assegnazione, previsto dall'art. 399, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, soltanto agli immessi in ruolo entro l'anno scolastico 2014/2015).**

È vero che l'art. 1, comma 108, 1° e 2° capoverso, della Legge n. 107/2015, prevede effettivamente che, nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 potessero partecipare, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga all'obbligo di permanenza triennale di cui all'art. 399, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, «*per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)*».

Tuttavia, come si è precisato, **l'art. 7, comma 2, del CCNI del 13.05.2015 e l'art. 475, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994 non consentono nessuna assegnazione provvisoria di sede per gli assunti di prima nomina nell'anno scolastico 2015/2016** e, in conseguenza, la disposizione *in parte qua* sulla individuazione di cattedre derivanti da assegnazioni provvisorie di posti vacanti e disponibili per gli assunti nelle fasi "B" e "C" delle immissioni in ruolo

---

[11] L'art.1, comma 108, della Legge n. 107/2015, **nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art.1-bis del D.L. n. 42/2016 dal titolo "Disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie", convertito dalla legge n. 89/2016, in vigore dal 16 luglio 2015 al 28 maggio 2016**, così disponeva: «*108. Per l'anno scolastico 2016/2017 é avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.* ***Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale****. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.*».

[12] … in cui è stato aggiunto l'art. 1-bis dal titolo *"Disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie"*.

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

dell'anno scolastico 2015/2016, da un lato, è di impossibile attuazione (perché **vieta l'assegnazione provvisoria**), dall'altro, conferma la natura fraudolenta dell'intero impianto normativo-organizzativo della riforma (perché, diversamente opinando, **si ammette, esplicitamente, che i posti assegnati "in via provvisoria" agli immessi in ruolo nelle fasi "B" e "C" erano posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto** e non dell'autonomia, che parte a regime solo con l'anno scolastico 2016/2017 dopo la definizione degli ambiti territoriali e, in quanto tali, destinati ad essere utilizzati per le immissioni in ruolo soltanto con la procedura ordinaria di cui all'art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994).

In conseguenza, anche la previsione dell'art. 1, comma 108, 3° capoverso, della Legge n. 107/2016 – che consentiva ai docenti assunti nelle fasi "B" e "C" del piano straordinario di immissioni in ruolo e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 di partecipare per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale – era di impossibile attuazione, per le ragioni già precisate.

E ancora, una conferma del carattere di definitività dell'assegnazione di sede per tutti gli immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 e della conseguente applicazione dell'obbligo triennale di permanenza nella sede di prima nomina e dove è stato superato l'anno di prova, è proprio nel **nuovo testo dell'art. 1, comma 108[13], 4° capoverso, della Legge n. 107/2015**, modificato con decorrenza dal 29.05.2016 a seguito dell'art.1-bis del DL n. 42/2016 (c.d. emendamento Puglisi), che – nell'estendere anche a tutti i docenti assunti a tempo indetermi-

[13] L'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015, **nel testo modificato dall'art. 1-bis del DL n. 42/2016 dal titolo *"Disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie"*** – introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 89/2016 con decorrenza dal 29.05.2016 – così dispone: «*Per l'anno scolastico 2016/2017 é avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo*».

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

nato entro l'anno scolastico 2015/2016[14] la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017[15] – **attesta esplicitamente che il vincolo triennale di permanenza nella sede di prima assegnazione di cui all'art. 399, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 va applicato anche a tutti docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016** (a qualsiasi fase o ciclo della vita professionale appartengano).

Infine, una ulteriore conferma del carattere di definitività dell'assegnazione di sede per tutti gli immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 su posti (già) vacanti e disponibili dell'organico di diritto, riviene dall'**art. 1, comma 108, 6° capoverso, della Legge n. 107/2015**, introdotto con decorrenza dal 29.05.2016 con l'art.1-*bis* del DL n. 42/2016, che consente a tutti i docenti assunti entro l'anno scolastico 2015/2016 di poter richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'art. 1, comma 69, della stessa legge di riforma, così attestando l'esistenza ancora di posti vacanti e disponibili nascosti dal MIUR con il piano straordinario di immissione in ruolo (la dotazione organica aggiuntiva già prevista dall'art. 13 della Legge n. 270/1982, tuttora vigente).

c) Nullità del CCNI dell'08.04.2016 e del conseguente "trasferimento / mobilità" impugnato

Per realizzare lo stravolgimento totale della macchina amministrativa scolastica, **in data 08.04.2016** è stato stipulato dal MIUR e dalle OO.SS. firmatarie del CCNL di Comparto, ad eccezione della GILDA-UNAMS, il **CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017**, a cui faranno seguito le modifiche all'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015, introdotte con decorrenza dal 29.05.2016 a seguito dell'art.1-bis del DL n. 42/2016, a sua volta inserito in sede di conversione della Legge n. 89/2016, ampiamente illustrate in precedenza.

Per dimostrare la nullità e l'illegittimità di tale CCNI è opportuno, in via preliminare, analizzare la disciplina ordinaria vigente in materia di trasferimenti di personale docente e il rapporto "gerarchico" tra le fonti di diritto *in subiecta materia* di organizzazione degli uffici e di mobilità del personale, dal momento che nessuna modifica sul punto è stata realizzata dalla Legge n. 107/2015 e, in specie, dai commi 73 e 118 dell'articolo unico, essendosi limitate det-

[14] …mentre nel testo originario era prevista soltanto per i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015.
[15] …mentre nel testo originario era prevista soltanto per l'anno scolastico 2016/2017.

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

te disposizioni a delineare l'organico dell'autonomia con la ripartizione dell'originario ambito territoriale provinciale dell'organico di diritto in ambiti territoriali sub-provinciali (che hanno sostituito l'ambito comunale), con assegnazione del personale docente in una sede definitiva presso il nuovo ambito territoriale sub-provinciale, su cui operare dall'anno scolastico 2016/2017 la nuova mobilità professionale per i trasferimenti del personale docente.

La disciplina vigente in materia di trasferimenti a domanda del personale docente è compiutamente delineata dagli artt. da 462 a 466 del D.Lgs. n. 297/1994, mentre la mobilità d'ufficio è regolata dagli artt. da 467 a 469 del cit. D.Lgs. n. 297 e riguarda esclusivamente i casi di soppressione di posto o di cattedre o l'accertata situazione di incompatibilità ambientale di permanenza del personale docente nella scuola e nella sede (art. 467, comma 1).

Gli ambiti dei trasferimenti a domanda sono quello comunale (oggi sostituito dall'ambito territoriale sub-provinciale, nell'organico dell'autonomia, disciplinato dall'art. 464 del TU, che sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso), quelli provinciale ed interprovinciale (disciplinati dall'art. 465 del D.Lgs. n. 297/94).

L'art. 470 del D.Lgs. n. 297/1994 sulla mobilità professionale individua rigorosamente gli spazi della contrattazione collettiva nazionale integrativa, nessuno dei quali va a modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art. 475 dello stesso Testo Unico.

È altresì noto che le modifiche introdotte dalla riforma "Brunetta" (D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009), all'art. 2, commi 2 e 3-bis, del TUPI (D.Lgs. n.165/2001), hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, nel senso che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando con la sanzione della nullità le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione.

Inoltre, **l'art. 40, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 esclude espressamente dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa le materie attinenti all'organizzazione degli uffici**.

Le citate disposizioni di legge del testo unico sulla scuola (D.Lgs. 297/1994) in materia di trasferimento a domanda e di mobilità professionale sono state illegittimamente derogate dal CCNI dell'08.04.2016 nei confronti di tutto il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi "B" e "C" del piano straordinario di immissioni in ruolo.

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, CCNI dell'08.04.2016 «***le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari sulla provincia e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell'art. 399 del d.lgs 297/94, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico***».

Il che significa che il CCNI dell'08.04.2016 avrebbe potuto operare nei confronti dei docenti assunti nella fasi "B" e "C" del piano straordinario della Legge n. 107/2015, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 399, commi 1-2, del D.Lgs. n. 297/1994, solo in quanto «***docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva»,*** dal momento che soltanto i docenti delle fasi "0" e "A" potevano essere considerati tra i soggetti «***immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell'art. 399 del d.lgs 297/94***».

Tuttavia, l'art. 399, comma 3, del D.Lgs. 297/1994, come più volte ribadito, **vieta** espressamente ai docenti neo-assunti o di nuova assegnazione di sede di poter presentare domanda di mobilità professionale prima del triennio di permanenza nella sede, con conseguente inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi "C".

A questo punto, l'art. 2, comma 3, del CCNI dell'08.04.2016 inventa la mobilità professionale a domanda o d'ufficio per i docenti immessi in ruolo nelle fasi "B" e "C" del piano straordinario di assunzioni: «*3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della pro-*

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

vincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM».

Concludendo sul punto, l'art. 2, comma 3, del CCNI dell'08.04.2016 ha violato gli artt. 388, comma 3, 436, 462, 467, 470 e 475, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1997 e l'art. 7, comma 2, del CCNI del 13.05.2015, che alle disposizioni di legge si era conformato sul divieto di assegnazione provvisoria di sede agli assunti in ruolo con decorrenza giuridica dall'01.09.2015, **obbligando invece illecitamente i docenti immessi in ruolo nelle fasi "B" e "C" del piano straordinario di immissioni in ruolo a partecipare ad una procedura di mobilità professionale che era, per gli stessi, vietata dalla legge.**

d) <u>Mancato rispetto dei criteri di assegnazione dell'ambito prescelto e delle posizioni di mobilità</u>

Ma anche a voler ritenere, per tuziorismo, valide ed efficaci le disposizioni di cui al cit. CCNI, il trasferimento della ricorrente risulta nullo ed illegittimo, atteso che lo stesso CCNI, all'art. 6, fase C, prevede espressamente che "***La mobilità avverrà secondo un ordine di precedenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".***

L'allegato 1 - *"ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo - effettuazione della fase C - ambiti nazionali"*, dispone quanto segue:

«*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento.* ***L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio****. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.*

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel quale caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo abito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina».

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

L'allegato D prevede, poi, i criteri per l'attribuzione di singoli punteggi[16].

--

A fronte di quanto innanzi, **emerge con ogni evidenza l'illegittimità del trasferimento della ricorrente nell'ambito Lombardia 0021**, **preferenza tra l'altro espressa soltanto al n. 13 dell'elenco** e risultando la stessa illegittimamente postergata rispetto a colleghi aventi minore punteggio.

Nella fattispecie *de qua*, infatti, la ricorrente risulta danneggiata, nelle operazioni di mobilità, atteso che – nonostante i **trentadue** (**32**) **punti** più i **sei** (**6**) **punti** già correttamente riconosciutile dall'USP di Bari (**doc. 8**) rispetto alle indicazioni contenute nella domanda di mobilità (**doc. 7**) – molti docenti, con minore punteggio rispetto a quello appena evidenziato, risultano trasferiti negli ambiti territoriali da essa legittimamente ma vanamente richiesti e, invece, ad essa illegittimamente ed utilmente preferiti in tali operazioni.

Si tratta, in particolare, dei seguenti docenti che – pur trovandosi nella stessa situazione di immissione in ruolo e nella stessa fase di mobilità della ricorrente[17] e, soprattutto, pur potendo vantare, nella procedura di mobilità, punteggi (anche largamente) inferiori a questa – le sono stati preferiti nella attribuzione della sede all'esito della richiamata procedura di mobilità[18].

Al riguardo, si precisa che i docenti indicati appena dopo sono lo sconcertante esempio della denunciata illegittimità del "trasferimento / mobilità" impugnato, atteso che si evidenziano, da un lato, le disponibilità in uno degli ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente (**doc. 7**) e riconosciuti a docenti aventi un punteggio (anche largamente) inferiore al suo [e pur con considerando "soli" **trentadue** (**32**) **punti** e, cioè, non considerando i **sei** (**6**) **punti** del ricongiungimento] e, dall'altro, addirittura i docenti con punteggio pari a **"zero"** (**0**) **punti** rimasti comunque in uno degli ambiti pugliesi, pur vanamente richiesti dall'istante.

Si tratta, infatti, dei seguenti docenti (con l'indicazione del punteggio e dell'Ambito di assegnazione e, a parità di punteggio, dell'anno di nascita):

1- Chiarulli Loredana, p. 23, **Ambito 0001;**

2- Migailo Mariangela, p. 23, **Ambito 0007;**

---

[16] Si veda il **doc. 1.c-.**

[17] Si veda l'allegato elenco dei docenti attinti dalla GAE della Provincia di Bari per la scuola primaria immessi in ruolo con la Fase "C": **doc. 1-b.**

[18] Si veda in ogni caso, ai fini di una disamina completa dei trasferimenti, l'allegato elenco redatto dall'USP di Bari (**doc. 1-d**), con l'indicazione sia dei docenti "rimasti" negli Ambiti Territoriali pugliesi sia del "punteggio" loro attributo nelle operazioni di mobilità in discorso: in tale elenco, naturalmente, non compare il nome della ricorrente, in quanto, come visto, essa – pur in possesso di un "punteggio" più alto rispetto ai colleghi rimasti nei predetti Ambiti pugliesi – è stata invece destinata all'Ambito oggi contestato con l'odierna iniziativa giudiziale; si vedano anche il **doc. 10** e, in particolare, l'elenco allegato al **doc. 12**.

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

3- Musci Antonella, p. 22, **Ambito 0005;**

4- Mastrorocco Rosanna, p. 26, **Ambito 0005;**

5- Peluso Angelica, p. 29, **Ambito 0008;**

6- Tinelli Daniela, p. 27, **Ambito 0007;**

7- Bellisario Rosa, p. 21, **Ambito 0001;**

8- Bruno, Maria Antonietta, p. 30, **Ambito 0005;**

9- Cioce Caterina, p. 21, **Ambito 0001;**

10- Chinellato Iolanda, p. 29, **Ambito 0005;**

11- Calò Irene, p. 21, **Ambito 0001;**

12- Colafiglio Anna, p. 27, **Ambito 0004;**

13- Cillis Antonia, p. 21, **Ambito 0001;**

14- Cellamare Teresa, p. 27, **Ambito 0004;**

15- Colangelo Domenica, p. 18, **Ambito 0001;**

16- Colonna Rosa, p. 24, **Ambito 0004;**

17- Cianciotta Laura, p. 21, **Ambito 0001;**

18- Cianciotta Antonia, p. 21, **Ambito 0001;**

19- Carbone Nicoletta, p. 30, **Ambito 0001;**

20- Carcagnì Mariagrazia, p. 25, **Ambito 0001;**

21- Carlucci Giuseppina, p. 25, **Ambito 0004;**

22- Carella Rosa, p. 30, **Ambito 0001;**

23- Carparelli Annarita, p. 24, **Ambito 0001;**

24- Casamassima Rosa, p. 24, **Ambito 0001;**

25- Castellana Antonella Anna, p. 30, **Ambito 0001;**

26- Caterina Angela Maria, p. 21, **Ambito 0001;**

27- Dachille Maria, p. 27, **Ambito 0001;**

28- De Cesare Vincenza, p. 23, **Ambito 0001;**

29- De Filippis Anna Marisa, p. 24, **Ambito 0001;**

30- Di Fazio Maddalena, p. 31, **Ambito 0001;**

31- Dell'Endice Vincenza, p. 24, **Ambito 0001;**

32- Di Mauro Vita Rosanna, p. 24, **Ambito 0005;**

33- Demita Tiziana, p. 31, **Ambito 0002;**

34- Donatiello Stefania Maria, p. 29, **Ambito 0001;**

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Avv. Francesco Edmondo Stolfa
Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA)
Tel.: 080.358.87.50 / 080.359.19.39 (Fax)
PEC: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

35- De Palma Giuseppina, p. 30, **Ambito 0001;**
36- Derobertis Vincenza Maria, p. 20, **Ambito 0001;**
37- Di Zanni Rosa Anna, p. 30, **Ambito 0001;**
38- Iaffaldino Crescenza, p. 21, **Ambito 0005;**
39- Filomena Eugenia, p. 30, **Ambito 0001;**
40- Faretra Giuseppe, p. 27, **Ambito 0001;**
41- Garofalo Annalisa, p. 27, **Ambito 0001;**
42- Gramegna Leonarda, p. 30, **Ambito 0001;**
43- Grandolfo Caterina, p. 23, **Ambito 0001;**
44- Guastamacchia Maria, p. 25, **Ambito 0001;**
45- Albino Felicia, p. 21, **Ambito 0001;**
46- Albanese Anna, p. 30, **Ambito 0001;**
47- Logrieco Rosa Patrizia Rita, p. 19, **Ambito 0001;**
48- Alemanno Maria, p. 21, **Ambito 0001;**
49- Lenoci Elisabetta, p. 29, **Ambito 0005;**
50- Longo Angela, p. 21, **Ambito 0001;**
51- Loperfido Daniela, p. 25, **Ambito 0001;**
52- Mancini Nunziatina, p. 23, **Ambito 0004;**
53- Minutillo Caterina, p. 21, **Ambito 0001;**
54- Marcogiuseppe Luigina, p. 27, **Ambito 0004;**
55- Murolo Antonia, p. 27, **Ambito 0001;**
56- Martino Graziana, p. 25, **Ambito 0001;**
57- Navarra Angela, p. 29, **Ambito 0005;**
58- Nuzzo Mirella, p. 30, **Ambito 0001;**
59- Picerno Luciana, p. 30, **Ambito 0004;**
60- Pignataro Giuseppina, p. 23, **Ambito 0001;**
61- Pagano Armando, p. 21, **Ambito 0004;**
62- Palma Rosanna, p. 28, **Ambito 0001;**
63- Palermo Vincenza, p. 30, **Ambito 0004;**
64- Pontrandolfo Grazia, p. 25, **Ambito 0004;**
65- Pappalardi Maria Domenica, p. 21, **Ambito 0004;**
66- Porfido Giuseppina, p. 25, **Ambito 0005;**

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

67- Purgatorio Nunziatina, p. 24, **Ambito 0001;**

68- Proscia Caterina, p. 31, **Ambito 0001;**

69- Puzziferri Giacomina, p. 21, **Ambito 0004;**

70- Quatraro Michela, p. 29, **Ambito 0005;**

71- Ruggiero Carla, p. 22, **Ambito 0001;**

72- Raimondi Anna Maria, p. 27, **Ambito 0001;**

73- Rondinelli Elena, p. 21, **Ambito 0001;**

74- Sacchetti Michele, p. 26, **Ambito 0005;**

75- Schiavone Chiara, p. 25, **Ambito 0001;**

76- Schingaro Maria, p. 22, **Ambito 0001;**

77- Salvemini Isabella, p. 21, **Ambito 0001;**

78- Simone Isabella, p. 24, **Ambito 0001;**

79- Sannicandro Rita Giuditta (nata il 31.12.1973), p. 32, **Ambito 0001;**

80- Spagna Rossella, p. 24, **Ambito 0001;**

81- Todisco Anna Maria, p. 31, **Ambito 0001;**

82- Toscano Vita, p. 21, **Ambito 0001;**

83- Vulpis Chiara, p. 27, **Ambito 0001;**

84- Volpe Patrizia (nata il 13.05.1975), p. 32, **Ambito 0001;**

85- Ventura Anna, p. 30, **Ambito 0004;**

86- Biasi Margherita, p. 12, **Ambito 0001;**

87- Carucci Anna, p. 18, **Ambito 0007;**

88- Marcucci Raffaele, p. 17, **Ambito 0001;**

89- Bovenga Luana (nata il 13.08.1983), p. 19, **Ambito 0001;**

90- Cianciola Vincenza Anna, p. 15, **Ambito 0001;**

91- Conversano Giacomo, p. 18, **Ambito 0001;**

92- Carbone Rosa, p. 13, **Ambito 0001;**

93- Corsini Tiziana, p. 15, **Ambito 0001;**

94- Casalino Maria Raffaella, p. 18, **Ambito 0004;**

95- Dibitonto Ruggiero, p. 18, **Ambito 0001;**

96- De Donato Maria, p. 15, **Ambito 0001;**

97- Di Liddo Isabella, p. 10, **Ambito 0001;**

98- Ficco Balsamo Cantatore Crescenzia, p. 4, **Ambito 0001;**

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Avv. Francesco Edmondo Stolfa
Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA)
Tel.: 080.358.87.50 / 080.359.19.39 (Fax)
PEC: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

99- Fedele Francesca, p. 12, **Ambito 0001;**

100- Follone Giuseppina, p. 12, **Ambito 0001;**

101- Fiore Monica, p. 10, **Ambito 0001;**

102- Furio Betti, p. 18, **Ambito 0001;**

103- Garofalo Vincenza, p. 15, **Ambito 0001;**

104- Germinario Maria Silvana, p. 18, **Ambito 0005;**

105- Gravina Chiara, p. 18, **Ambito 0001;**

106- Lacaprice Rosa, p. 11, **Ambito 0001;**

107- La Forgia Angela, p. 15, **Ambito 0001;**

108- Iula Teresa, p. 15, **Ambito 0005;**

109- Lamacchia Maria Margherita, p. 6, **Ambito 0001;**

110- Lorusso Giovanna, p. 9, **Ambito 0001;**

111- Muschitelli Domenica, p. 12, **Ambito 0001;**

112- Andrisani Loredana, p. 12, **Ambito 0004;**

113- Pica Giovanna, p. 18, **Ambito 0001;**

114- Palermo Maria Antonietta, p. 15, **Ambito 0001;**

115- Perri Concetta, p. 18, **Ambito 0001;**

116- Piscitelli Vincenza, p. 3, **Ambito 0001;**

117- Robertino Maria, p. 18, **Ambito 0004;**

118- Ricciardi Angela, p. 11, **Ambito 0001;**

119- Rega Marta, p. 18, **Ambito 0001;**

120- Ragone Grazia, p. 12, **Ambito 0001;**

121- Armagno Vittoria, p. 15, **Ambito 0001;**

122- Erriquez Paola, p. 12, **Ambito 0001;**

123- Sicolo Maria Rosaria, p. 6, **Ambito 0001;**

124- Saponara Giovanna Rosa, p. 15, **Ambito 0001;**

125- Isernio Maria Grazia, p. 18, **Ambito 0001;**

126- Tripodi Donatella Rosa Gio, p. 18, **Ambito 0001;**

127- Bufano Carmela, p. 0, **Ambito 0001;**

128- Di Fonz Francesca, p. 0, **Ambito 0001;**

129- Laragione Maria, p. 0, **Ambito 0001.**

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Sulla procedura straordinaria di mobilità professionale si è già pronunciata la giurisprudenza di merito in ordine all'illegittimità del procedimento, irrazionalmente affidato ad un confuso e ancora segreto "algoritmo".

Dopo una prima ordinanza cautelare di sospensione del decreto di trasferimento da parte del Tribunale di Salerno, va segnalata la recente ordinanza del 14.09.2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani.

In questo caso, il Giudice del Lavoro di Trani ha condannato l'USR Puglia a collocare la docente in una delle sedi da lei indicate. Le motivazioni dell'ordinanza poggiano sulle conseguenze negative (non solo economiche, ma anche sociali) che l'assegnazione ad una scuola troppo distante dall'abitazione produrrebbe in capo alla docente e alla sua famiglia e sulla illegittimità di una tale assegnazione, per palese violazione «*dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.p.R. n. 487/1994)*», vale a dire per le medesime ragioni addotte in questa sede.

Sul punto, è di analogo avviso la giurisprudenza amministrativa la quale – partendo dal presupposto che anche la procedura di mobilità costituisca una procedura concorsuale di impiego in quanto tale basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personale del richiedente (TAR Campania, Sez. VI, n. 2620 del 21.03.2007) – ha affermato che «***Il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito … sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al DPR 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata***» (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5611 del 18.10.2011).

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Avv. Francesco Edmondo Stolfa
Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA)
Tel.: 080.358.87.50 / 080.359.19.39 (Fax)
PEC: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

Ne consegue che **il criterio dell'assegnazione alle sedi di servizio in procedimenti di mobilità dei pubblici dipendenti assurge a principio normativo generale ed inderogabile, che viceversa il MIUR ha ritenuto di disattendere, affidandosi ad astrusi procedimenti algoritmici, dei quali non si conoscono e probabilmente non si conosceranno mai le modalità di impostazione e di sviluppo.**

Al riguardo, altrettanto decisivo nei sensi proposti da questa difesa – anche in relazione alla violazione dell'art. 28 del DPR 487/1994, posta in essere dalla PA convenuta con la propria illegittima condotta – è un recentissimo arresto proprio del Tribunale di Venezia (del 23.11.2016, est. Menegazzo), per il quale, in maniera assolutamente condivisibile:

«*l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che (...) poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze;*

è in questa prospettiva che, ad avviso del giudicante, va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto": infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze";

non convince invece la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così via…) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza ecc.) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello; al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^, o 15^, o 45^ posizione è una "preferenza" del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irri-

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

mediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto", bensì "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (con la precisazione che "A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica…");
operando nel modo qui contestato l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Un tanto, aggravato dalla circostanza che si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più altro trovassero collocazione molto deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso (…)».

Si aggiunga come, d'altra parte, sia la stessa documentazione proveniente dall'USP di Bari ad attestare – pur dopo il completamento della procedura di mobilità professionale straordinaria – la presenza di posti ancora vacanti e disponibili negli ambiti della provincia di Bari nella classe di concorso in cui è stata immessa in ruolo la ricorrente[19], posti vacanti e disponibili che sono stati, per di più, oggetto dei vari provvedimenti di assegnazione provvisoria riconosciuti dall'USP *de quo*[20].

La gravissima violazione delle regole normative e contrattuali sia nella fase di reclutamento straordinario sia nella successiva fase di mobilità straordinaria del personale docente è confermato dall'improvvisa disponibilità di 25.000 cattedre vacanti e disponibili da destinare a trasferimenti e immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2017/2018, come comunicato dal MIUR all'incontro del 04.10.2016 con le OO.SS.

---

[19] Si veda l'elenco cattedre vacanti per la scuola primaria dopo le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 redatto dall'USP Bari (**doc. 1-e**).
[20] Si veda l'elenco cattedre oggetto di assegnazione provvisoria per la scuola primaria dopo le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 redatto dall'USP Bari (**doc. 1-f**).

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Il Ministro, in tale sede, ha evidenziato che il numero delle cattedre sarà determinato dalla necessità di trasformazione di quello che è considerato l'organico di fatto – coperto dalle supplenze e **non** da **docenti di ruolo** – in organico di diritto, come peraltro già risultava dalla nullità dei contratti a tempo determinato privi di ragioni oggettive eccezionali o temporanee di cui all'art. 36, comma 5-*quater*, del D.Lgs. n. 165/2001 e dalla sentenza n. 187/2016 della Corte Costituzionale di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 124/1999, sempre per mancanza delle ragioni oggettive di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

Alla luce delle disposizioni richiamate, appare quindi sconcertante e gravemente illecito e censurabile l'*iter* seguito dalla PA convenuta in danno della docente.

B- *Periculum in mora*

L'oggetto della domanda cautelare, proposta contestualmente all'azione ordinaria, consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente ad essere reintegrata nel posto occupato come assegnazione definitiva (e, cioè, quella presso cui è stato superato l'anno di formazione e prova) o, in subordine, ad essere assegnata per l'anno scolastico in corso (2016/2017) all'Ambito Territoriale "Puglia Ambito 0003", ovverossia a quello indicato per primo nella domanda di mobilità, o, in ulteriore subordine, presso gli altri Ambiti Territoriali indicati nell'ordine di preferenza della predetta domanda, in ogni caso, territorialmente più vicini alla sua residenza.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dalla definitività dell'assegnazione nel posto ricoperto nell'anno scolastico 2015/2016 presso cui vi è stata la conferma in ruolo discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella sede più vicina alla residenza della propria famiglia (eventualmente anche nell'ambito provinciale della GAE in cui essa era iscritta prima dell'immissione in ruolo).

È evidente che l'illecito e illegittimo comportamento della PA scolastica provoca un grave "pregiudizio" per l'istante.

Il suddetto pregiudizio è altresì sia "imminente" (anzi, si è già prodotto dall'inizio dell'a.s. in danno della ricorrente, che ha atteso invano quell'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di residenza e di iscrizione nelle GAE che, in altre Regioni, come in Sicilia, è stata concessa a tutti i docenti assoggettati illecitamente al piano straordinario di mobilità profes-

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

sionale) sia "irreparabile" (visto che i relativi effetti lesivi non andrebbero a ricadere su interessi meramente patrimoniali ma ad intaccare la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, come tali insuscettibili di riparazione *ex post*).

Oltre al presupposto del *fumus boni juris*, è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che – in attesa della definizione del giudizio di merito – potrebbe derivare in capo alla ricorrente dall'atto, illecitamente e illegittimamente adottato dal MIUR convenuto nei suoi confronti **e che, lo si ricordi, sarebbe destinato a continuare a perpetrarsi continuamente alla luce della durata triennale della permanenza nella sede assegnatale e oggi contestata.**

Come già evidenziato, la deducente – sposata e residente con il marito a Corato (BA) – è stata costretta a trasferirsi a Milano a causa dell'illegittimo trasferimento oggi impugnato, circostanza che, come comunque appare *ictu oculi* più che chiaro, sta creando una serie di pesantissimi disagi a se stessa e alla sua famiglia, così da giustificare la tutela cautelare oggi richiesta unitamente a quella ordinaria (**doc. 16**): la sua situazione personale e familiare non le consente, quindi, di continuare a prestare attività lavorativa presso la sede assegnatale, a Milano, distante oltre 800 km. dalla residenza familiare (pregiudicando la sua costante presenza nel nucleo familiare, al di là dei pur cospicui maggiori costi economici sopportati per vivere e dimorare lontano dalla casa abitativa) nonché di attendere gli esiti di un giudizio ordinario, a conclusione del quale i suoi diritti e quelli dei suoi familiari risulterebbero irreversibilmente compromessi.

Come pure evidenziato, a causa della gravità dei comportamenti amministrativi in cui è incorso il MIUR convenuto, alla ricorrente è stato, di fatto, negato il ricongiungimento per esigenze familiari, per cui aveva ottenuto il riconoscimento di un ulteriore punteggio di **sei** (**6**) **punti** in sede di valutazione della domanda di mobilità.

Come si è avuto modo di argomentare in narrativa, la docente ha necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto vantato dettato non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della dedotta **durata triennale della assegnazione all'ambito** assegnatole ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, ecc.

Come è noto, la Costituzione prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che «*le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare*». Sempre l'articolo 37, comma 1, Cost. stabilisce inoltre testualmente che «*le condizioni di la-*

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

voro devono assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione», ove la Corte Costituzionale ha in merito espressamente chiarito che la protezione cui fa riferimento la norma citata «*non si limita alla salute fisica della donna e del bambino (...)*» (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 1/1987, n. 332/1988 e n. 61/1991).

Del resto, il principio posto dalla ridetta norma non è che una specificazione di quello già consacrato dall'art. 31, Cost., che fa carico alla Repubblica di tutelare e agevolare «*la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (...)*».

Anche la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, CEDU, all'art. 8 sancisce il rispetto della vita familiare tutelando il ricongiungimento familiare: «*1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui*».

Alla luce del delineato contesto normativo anche internazionale, risulta ancora più chiaro come il provvedimento della PA scolastica, illecito e ingiusto, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale i diritti della ricorrente e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto con il rischio grave ed imminente che la stessa non possa ricongiungersi alla propria famiglia, con danni irreparabili per la famiglia stessa.

La sussistenza del *periculum in mora*, nella specie, è dunque da ravvisarsi sia nell'imminenza del pregiudizio (consistente in una significativa limitazione dei diritti posti dalla legge a tutela della famiglia, già prodottosi dall'inizio dell'anno scolastico) sia nell'irreparabilità del medesimo danno (che *medio tempore* continua a prodursi in capo alla ricorrente in ragione sia dell'illecita sottrazione dell'assegnazione definitiva sia, comunque, dell'attribuzione ad altri docenti del posto che le spettava, in provincia di Bari o, in subordine, negli altri ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità a seguito dell'illecita mobilità professionale).

A ciò si aggiunga che la permanenza ulteriore della ricorrente nella città di Milano – che, comunque, sarebbe destinata a protrarsi, perlomeno, per il triennio di permanenza nella sede prescritto per legge (e non solo per questi tre primi mesi di permanenza a seguito della presa di servizio: **doc. 15**) – costituirebbe la "certificazione" di un'ovvia crisi economica della fa-

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

miglia stessa, poiché "si consoliderebbe" la spesa per la locazione di un appartamento nel capoluogo lombardo, notoriamente molto costoso, e quindi assai gravosa per il reddito percepito mensilmente dalla docente.

Pertanto, l'impatto e la gravità del pregiudizio che in via d'urgenza si chiede di tutelare deve considerare anche le minori utilità che entreranno in ambito familiare per via dei costi da sostenere, per l'alloggio da (continuare a) locare presso la sede di assegnazione definitiva, le spese di viaggio per ricongiungimento familiare, ecc.

In queste ipotesi, il pregiudizio che subisce parte ricorrente e che legittima l'accoglimento del provvedimento d'urgenza non deriva solo dal mancato introito, bensì dalla sua conseguente apprensione in via di regresso del denaro inerente la minore retribuzione nella sua effettiva disponibilità, in virtù delle spese da sostenere.

Il requisito del *periculum in mora* deve essere desunto sia da elementi oggettivi (danno patrimoniale e lucro cessante) ma anche da elementi soggettivi, in quanto l'atto adottato, nella sua dirompente ingiustizia, lascia fondamentalmente desumere il gravissimo danno che si riversa nei rapporti personali – in questo caso, tra coniugi – e nel contesto sociale in generale.

**

Tanto premesso, la sig.ra Spallucci Francesca, come innanzi rappresentata e difesa,

chiede

<u>in via cautelare:</u>

che l'Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, emettere, ex art. 700 c.p.c., i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della emananda sentenza definitiva di merito e, in particolare, disporre la reintegrazione della ricorrente nella sede definitiva già assegnata nell'anno scolastico 2015/2016 e in cui è stato superato l'anno di formazione e prova con la conferma in ruolo ovvero, in subordine, disporre l'assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale "Puglia Ambito 0003", comprendente il Comune C983 (Corato) e, cioè, quello indicato per primo nella domanda di mobilità o, in ulteriore subordine, presso gli altri Ambiti Territoriali indicati nell'ordine di preferenza della predetta domanda, in ogni caso, territorialmente più vicini alla sua residenza;

<u>e nel merito:</u>

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

che l'Ill.mo Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, voglia fissare con decreto l'udienza di discussione del presente giudizio ed ivi – nel contraddittorio con il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro p.t., confermando il provvedimento cautelare eventualmente disposto, previa declaratoria di nullità del CCNI dell'08.04.2016 e previa disapplicazione della contestuale ordinanza n. 241/2016 del MIUR sulla procedura di mobilità professionale straordinaria dei docenti, nelle parti in cui hanno imposto anche al personale docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica dal 1°.09.2015 la partecipazione al detto piano di mobilità straordinaria, in violazione di tutta la normativa, sia legale sia contrattuale, innanzi citata – accogliere le seguenti conclusioni:

a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di trasferimento / mobilità disposto nei confronti della ricorrente, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
b) per l'effetto e in forza di tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, ordinare al MIUR, in persona del Ministro p.t., di reintegrare la docente ricorrente presso il 2° Circolo Didattico "N. Fornelli" di Corato (BA), quale sede di assegnazione definitiva in cui ha prestato servizio nell'anno scolastico 2015/2016 con superamento dell'anno di formazione e prova e conferma del ruolo ovvero, in subordine, ordinare al MIUR l'assegnazione definitiva presso una Istituzione Scolastica rientrante tra le preferenze rivenienti dalla domanda di mobilità e, dunque, all'interno dell'Ambito Territoriale "Puglia Ambito 0003" ovvero ancora, in ulteriore subordine, all'interno degli altri Ambiti Territoriali indicati nell'ordine di preferenza della predetta domanda, in ogni caso, territorialmente più vicini alla sua residenza;
c) condannare il MIUR, sempre in persona del Ministro p.t., al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'illecito comportamento amministrativo descritto in premessa e culminato con l'illecito provvedimento di trasferimento / mobilità, da liquidarsi in via equitativa;
d) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di merito e della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.

**

Con ogni più ampia riserva, anche in relazione all'avversa condotta processuale.
Si deposita fascicolo di parte corredato dei seguenti documenti:

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

1. **a.** GAE della Provincia di Bari per la scuola primaria prima della immissione in ruolo della ricorrente;
1. **b.** elenco docenti attinti dalla GAE della Provincia di Bari per la scuola primaria immessi in ruolo con la Fase "C";
1. **c.** CCNI dell'08.04.2016 (disciplina della mobilità per l'a.s. 2016-2017);
1. **d.** elenco docenti trasferiti in Ambiti Territoriali pugliesi all'esito del piano di mobilità per l'a.s. 2016-2017 redatto dall'USP Bari;
1. **e.** elenco cattedre vacanti per la scuola primaria dopo le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 redatto dall'USP Bari;
1. **f.** elenco cattedre oggetto di assegnazione provvisoria per la scuola primaria dopo le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 redatto dall'USP Bari;
2. domanda di partecipazione al piano assunzionale straordinario;
3. proposta di assunzione a firma dell'USR Puglia;
4. accettazione contratto individuale di lavoro da parte della ricorrente;
5. contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra la ricorrente e il DS del 2° Circolo Didattico "N. Fornelli" di Corato (BA), con decorrenza dal 26.11.2015;
6. decreto a firma del DS del 2° Circolo Didattico "N. Fornelli" di superamento dell'anno di formazione e prova;
7. domanda di mobilità territoriale per assegnazione ad ambito inviata dalla ricorrente;
8. riscontro effettuato dall'USP di Bari relativo alla predetta domanda;
9. provvedimento di assegnazione ad Ambito Territoriale del 29.07.2016;
10. ricorso della ricorrente del 02.08.2016;
11. domanda di assegnazione provvisoria avanzata dalla ricorrente l'08.08.2016 corredata dalla e-mail di conferma di ricezione della precedente domanda;
12. richiesta di tentativo di conciliazione avanzata dalla ricorrente il 10-11.08.2016 corredata dalla e-mail di conferma di ricezione della precedente istanza;
13. elenco delle richieste di tentativo di conciliazione redatto dall'USP Bari;
14. nota PEC del 24.08.2016 di comunicazione alla ricorrente dell'Istituzione Scolastica di assegnazione proveniente dall'indirizzo email PEC ServizioPECscuole@pec.istruzione.it;
15. presa di servizio della ricorrente dell'01.09.2016 presso l'Istituto Comprensivo "Guido Galli" di Milano;
16. certificato di stato di famiglia della ricorrente rilasciato dal Comune di Corato;

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810

Avv. Francesco Edmondo Stolfa
Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA)
Tel.: 080.358.87.50 / 080.359.19.39 (Fax)
PEC: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

17. originale autocertificazione reddituale corredato di documento di identità della ricorrente.

**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 1-bis e 6, DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 37, comma 6, lettera g), DL 98/2011, conv., con modific., nella Legge 111/2011, la ricorrente dichiara che il presente giudizio, avente valore indeterminato, è esente – giusta la dichiarazione depositata in atti – dal pagamento del CU di iscrizione a ruolo.

Salvezze tutte

Corato / Milano, data del deposito

Avv. Francesco Edmondo Stolfa

Firmato Da: STOLFA FRANCESCO EDMONDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 55632793bd9510bb03d925fcb5cdb810